



**COMUNE DI TODI**  
(Provincia di Perugia)

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. 224 DEL 4 SETTEMBRE 2014**

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Todi ed associazioni per affidamento e tutela dell'area destinata a “Giardino dei cani”.**

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre alle ore 16.45 e segg.  
nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
<b>Carlo ROSSINI</b>	<b>Sindaco</b>	X	
<b>Luca PIPISTRELLI</b>	<b>Vice Sindaco</b>	X	
<b>Emidio COSTANZI</b>	<b>Assessore</b>	X	
<b>Andrea CAPRINI</b>	<b>Assessore</b>	X	
<b>Manuel VALENTINI</b>	<b>Assessore</b>		X
<b>Catia MASSETTI</b>	<b>Assessore</b>	X	

Assume la presidenza il Sig. Dott. **Carlo Rossini** in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa **Laura Fiorino**.

**Il Presidente**, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso :

- **Che** il Comune di Todi, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalla Legge, promuove la cura e la tutela degli animali nel proprio territorio, quale elemento fondamentale ed indispensabile di ricchezza e valorizzazione dell'ambiente;
- **Che** il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli;
- **Che** l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
  - dare piena attuazione al D.Lgs. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative operanti sul territorio comunale;
  - concorrere alla realizzazione di attività di partecipazione alla gestione del territorio in coordinamento e connessione con progetti del Comune e con le attività di altre Associazioni;
  - ottenere una conduzione delle aree senza o con limitati oneri gestionali a carico del Comune.
- **Che** con nota prot. 1089/2014, l'Associazione Tuderte Tutela Animali, inoltrava formale richiesta all'Amministrazione Comunale, per l'individuazione di un'area, non lontana dal centro storico, da adibire ad area cani;
- **Che** il Servizio VI – Governo del Territorio e Turismo – ha individuato un'area all'interno del Parco XXV Aprile, in loc. Porta Orvietana;
- **Che** la Giunta Comunale con Direttiva n. 43 del 17/04/2014, ha espresso parere favorevole accogliendo così la richiesta dell'Associazione ATTA;
- **Che** con nota prot.25351 /2014 l'Associazione ATTA trasmetteva lo Statuto costitutivo della stessa;
- **Che** il Servizio Patrimonio con propria istruttoria verificava l'esistenza dei presupposti dettati dal Regolamento Comunale degli impianti sportivi, delle aree verdi attrezzate e delle aree verdi approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 4/98 – 32/98 e 31/2006;
- **Che** è in corso di redazione un nuovo Regolamento Comunale sul Patrimonio immobiliare del Comune di Todi contenente norme specifiche per aree aventi tipologie similari con quelle oggetto della presente Delibera;
- **Che** nelle more della stesura e dell'iter di approvazione del Regolamento di cui sopra le norme che regolano l'utilizzo delle suddette aree saranno contenute nello schema di Convenzione approvato con la presente Deliberazione;

**Visti** i seguenti pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000 ed esistenti in atti:

- a) Responsabile del Servizio Patrimonio, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
- b) Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

**Visto** l'art.48 del D.Lgs n.267/2000;

**All'unanimità** di voti, legalmente espressi,

## DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** lo schema di Convenzione, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile del Servizio Patrimonio alla sottoscrizione nell'interesse dell'Amministrazione Comunale;
- 2. DI DICHIARARE** il presente atto, all'unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs n.267/2000.



Allegato alla delibera  
G. C. 226 del 4. 9. 14

## SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L'AFFIDAMENTO E LA TUTELA DELLE AREE DESTINATE A "GIARDINI DEI CANI"

Premesso che:

- **Che** il Comune di Todi, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalla Legge, promuove la cura e la tutela degli animali nel proprio territorio, quale elemento fondamentale ed indispensabile di ricchezza e valorizzazione dell'ambiente;
- **Che** il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli;
- **Che** il Regolamento Comunale degli impianti sportivi, delle aree verdi attrezzate e delle aree verdi approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 4/98 – 32/98 e 31/2006 all'art. 2 prevede la possibilità di affidare in uso e gestione le aree verdi attrezzate e aree verdi pubbliche(...) ad Associazioni o Comitati di Quartiere o Frazionali con lo scopo di realizzare centri sociali aperti a tutti i cittadini di cui all' art. 14 dello Statuto Comunale;
- **Che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. .... è stato approvato il seguente schema di convenzione per l'affidamento all' Associazione ATTA della gestione delle aree riservate alle attività con cani liberi, di seguito denominate "giardini dei cani" individuata nella planimetria allegata al presente atto ubicata in loc. Porta Orvietana foglio n. 96 part. n. 1517p.-1518-3066p.
- **Che** a fronte dell'uso gratuito dell'area l'Associazione si assume l'onere della gestione della stessa;

Il Comune di Todi, Servizio Patrimonio, rappresentato dall'.....

E

L'Associazione Tuderte Tutela degli Animali nella persona del.....

### TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art.1 - OGGETTO

La seguente Convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Associazione ATTA, (di seguito denominata contraente) in relazione alla gestione dell'area destinata a "giardino dei cani", il cui utilizzo viene disciplinato dal Regolamento Comunale degli impianti sportivi, delle aree verdi attrezzate e delle aree verdi approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 4/98 – 32/98 e 31/2006 nonché dagli articoli contenuti nella presente convenzione.

#### Art. 2 – DEFINIZIONI

1. **"Giardino dei cani"** : area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Giardino dei cani" ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nella presente convenzione.
2. **"Possessore/accompagnatore"**: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nel giardino per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

#### Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Oggetto della presente convenzione, è l'area pubblica di proprietà comunale destinata a "giardino dei cani", ubicata in località Porta Orvietana, a Todi, foglio n.96 part.1517/p. – 1518 – 3066/p., di cui all'allegata planimetria facente parte integrante della presente convenzione, di superficie pari a circa mq. 3370 circa.

IL SINDACO  
Dott. Carlo Rognoni

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Drs. Laura Florino)

#### Art. 4 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DURATA

Il Comune di Todi affida, a titolo gratuito, all'Associazione Atta (nella persona del legale rappresentante) per anni 3, le attività di cura e tutela dell'area denominata "giardino dei cani" come precedentemente individuata nell'art. 2 e secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.

#### Art. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Al Comune di Todi fanno carico gli interventi di manutenzione straordinaria che verranno prontamente segnalati dal contraente e riscontrati dal Servizio Manutenzioni e Servizio Patrimonio, i quali provvederanno ad attivare quanto necessario per la loro esecuzione, ai sensi della L.R. 1/2004 e s.m.i.

Il Comune di Todi si impegna a consegnare l'area pulita e si fa carico della messa in opera della recinzione e della cartellonistica.

#### Art. 6 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

La contraente (Associazione Atta) assume a proprio carico l'acquisto della recinzione e della cartellonistica con specifiche tecniche indicate dal Servizio Patrimonio.

Assume a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria (i sensi della L.R. 1/2004 e s.m.i.) dell'area quali: piccoli interventi di riparazione sulla recinzione, pulizia delle cartacce e rifiuti vari, raccolta immediata degli escrementi dei cani, sfalcio del manto erboso ed eventuali altre operazioni di cura e mantenimento. (Elencazione esemplificativa ma non esaustiva)

La cartellonistica posta all' ingresso dovrà essere mantenuta in buone condizioni di manutenzione ed in maniera ben visibile per tutti coloro che intendono accedere all'area.

È a carico del contraente anche l'eventuale installazione di ulteriore cartellonistica, che si rendesse necessaria per disciplinare il corretto uso dell'area.

La contraente si impegna, altresì, a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Contraente l'esecuzione di lavori a seguito di eventuali danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area.

Alla contraente non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa autorizzazione degli uffici competenti, previa richiesta scritta e da parte della stessa.

La Contraente dovrà sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o da altri soggetti interessati a lavori di carattere pubblico.

E' vietato alla contraente affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione immediata della convenzione da parte del Comune di Todi.

La contraente si impegna altresì a diffondere nel territorio tudente l'allestimento di tale area, nonché le norme comportamentali che ne regolano il corretto uso attraverso azioni di promozione.

#### Art. 7 – RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE

La contraente assume, ogni responsabilità civile e patrimoniale nonché penale per eventuali danni che possano derivare a persone o a cose dalla fruizione dell'area in oggetto, esonerando il Comune di Todi da ogni responsabilità.

Allo scopo la contraente, prima dell'inizio della gestione, ha l'obbligo di stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi relativa alla conduzione dell'area in oggetto, con massimale unico minimo di € 1.000.000,00

La contraente prima dell'inizio della gestione ha altresì l'obbligo di stipulare idonea polizza per la copertura dei rischi contro infortuni che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività intestata all'associazione con almeno due addetti, massimali minimi € 100.000,00 morte; e € 100.000,00 invalidità permanente.

L'Associazione è tenuta a consegnare copia delle polizze sopra indicate al momento della stipula della presente convenzione. La mancata emissione delle polizze suddette dà facoltà al Comune di Todi di risolvere "ipso jure" la presente convenzione.



## Art. 9 – SOSPENSIONE/RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune di Todi, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o di dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione qualora la contraente violi gli obblighi assunti, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, dovessero insorgere problematiche inerenti al comportamento dei fruitori o al rapporto con altri utenti, di incolumità dei cittadini, per problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla ASL di competenza, per l'adozione e l'applicazione di scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, per motivi di pubblica utilità.

Parimenti, la contraente può, per motivi oggettivi, recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione in forma scritta al Comune con 4 mesi di anticipo.

## Art. 10 – VERBALE CANSEGNA\RINCONSEGNA

Al momento della consegna/riconsegna degli immobili e delle eventuali attrezzi (panchine, cesti porta rifiuti etc.) verrà redatto un verbale sottoscritto dalle Parti anche al fine dell'accertamento degli eventuali danni conseguenti l'uso. Resta inteso che, al termine della gestione delle aree oggetto di convenzione tutti gli elementi (recinzione, cartellonistica, etc. ) resteranno di proprietà del Comune di Todi.

## Art.11 – ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori di età maggiore di 18 anni e ai loro cani.
2. L'area è altresì aperta a tutti, i minori di 18 anni possono accedere al "giardino dei cani" solo se accompagnati.
3. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.
4. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno del giardino per i cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovrà essere garantita la tutela e la pubblica incolumità. Il possessore/accompagnatore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
5. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
6. È vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009.
7. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere il loro animale ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
8. Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all'interno del giardino dei cani un solo cane per volta.
9. Su tutta l'area è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, diporto, da difesa, da guardia, etc.)



10. Coloro che entrano nell'area devono chiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.
11. L'accesso contemporaneo all'area è consentito ad un massimo di 6 cani. Qualora all'interno dell'area vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.
12. E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina.
13. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo di calore.
14. E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area.
15. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili e la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto da farli azzuffare.
16. E' vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all' art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
17. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
18. A garanzia dell'igiene e tutela del decoro ed ai fini della sicurezza, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
  - a. Essere muniti di un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.
  - b. Essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
  - c. Raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

#### Art. 12 – APERTURA DEL GIARDINO DEI CANI

Il giardino dei cani è aperta tutti i giorni. All'ingresso dovrà essere riportato un avviso, chiaro e ben visibile, riportante l'indicazione che chiunque accede all'area:

- a. Ha preso visione delle disposizioni e delle regole puntualmente riportate nella cartellonistica posta all'ingresso dell'area (di cui all'art. 11 della presente Convenzione);
- b. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nella cartellonistica posta all'ingresso dell'area;
- c. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane.

#### Art. 13 – USI DIVERSI DELL'AREA

La contraente si impegna a restituire l'area al Comune, ogni qualvolta il Comune di Todi manifesti la necessità di disporre dell'area per svolgere eventuali iniziative o altro.

La contraente potrà organizzare attività didattico/educative, riguardanti comunque i cani, dandone preventiva comunicazione al Comune. Tali attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale della Contraente.

Il Comune di Todi autorizza la contraente ad installare all'interno dell'area cartellonistica e/o altro materiale pubblicitario strettamente connesso con le finalità dell'area, finalizzato ad ottenere sovvenzioni per il sostentamento dell'Associazione ATTA.

#### Art. 14 – RINVII

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

#### Art. 15 – SPESE E REGISTRAZIONE

Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a completo carico della contraente senza possibilità di rivalsa.

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, è soggetta a registrazione.



**Art. 16 – EFFICACIA**


La presente convenzione è immediatamente impegnativa sia per il Comune di Todi che per la contraente sin dal momento della stipula

**Art. 17 – TRIBUNALE COMPETENTE**

In caso di controversia tra le parti il Foro competente è il Tribunale di Spoleto.

**Art. 18- CODICE DI COMPORTAMENTO**

I soggetti che sottoscrivono la presente Convenzione dovranno attenersi al Codice di Comportamento approvato dal Comune di Todi con Delibera di Giunta Comunale n. 278 del 31/12/2013, così come previsto dall'art. 54 comma del D.Lgs 165/2001 e dall' art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013.





**COMUNE DI TODI**  
**PROVINCIA DI PERUGIA**  
Piazza del Popolo - Telefono: 075/89561 - Telefax: 075/8943862  
Codice Fiscale n° 00316740547

Delib. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TODI ED ASSOCIAZIONI PER AFFIDAMENTO E TUTELA DELL'AREA DESTINATA A "GIARDINO DEI CANI"**

Fascicolo formato in data: 4 agosto 2014

*PARERI OBBLIGATORI*  
(art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

*PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE*

li, Todi 28 agosto 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

10 ° PATRIMONIO

Ing. Andrea Del Monaco

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE::*

li, 28/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

Rag. Fausto Marchetti

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
Dott. Carlo Rossini

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Laura Fiorino

**PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs n.267/2000)  
 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125, D.lgs n.267/2000)  
 viene comunicata al Prefetto (art.135, comma 2, D.lgs n.267/2000)

Lì, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile  
Dr.ssa Simonetta Berti Nulli

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **4.9.14** ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000:  
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n.267/2000)  
 per la decorrenza dei termini di 30 giorni di cui all'art.134, comma 1, D.Lgs n.267/2000)  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000)

Lì, \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile  
Dr.ssa Simonetta Berti Nulli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Reg. pubblicazione n. \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

Il Funzionario Responsabile  
Dr.ssa Simonetta Berti Nulli

Al Responsabile del Servizio o Ufficio **PATRIMONIO** per l'esecuzione del presente atto.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Laura Fiorino